

contributo  
unificato  
OK TRIVI



**ORIGINALE**

18337/2013

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Circolazione  
stradale

R.G.N. 22320/2007

Cron.

18337

Rep.

2968

Ud. 04/06/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI

- Presidente -

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Consigliere -

Dott. GIOVANNI CARLEO

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO

- Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22320-2007 proposto da:

S.O. , elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FILIPPO EREDIA 12, presso lo studio dell'avvocato

TESTA CARLO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

- ricorrente -

**contro**

2013

1229

COMUNE ROCCA DI PAPA 01238260580, in persona del

Sindaco legale rappresentante pro tempore Dott.

P.B. , elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio

dell'avvocato FONDI LUCIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABBATI PIERGIORGIO giusta delega in atti;

A. S.P.A. , in persona dell'Avv. M.F. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

Z.G. ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 4357/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2006 R.G.N. 7663/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l'Avvocato CARLO TESTA;

udito l'Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 21.4.1998 S.O. conveniva in giudizio il Comune di Rocca di Papa e Z.G. al fine di sentirli condannare in solido, rispettivamente quale proprietario e conducente dell'automezzo tg ..... al risarcimento dei danni subiti il 25.5.1994 mentre, alla guida del proprio motoveicolo Suzuki tg ..... , percorreva la via Tiburtina. Esponeva l'attore che, mentre era impegnato nel sorpasso del furgone del Comune, all'interno della linea di mezzzeria, era stato costretto a frenare a causa di un improvvisa e non segnalata deviazione a sinistra da parte del furgone, per cui finiva a terra e trascinato sulla carreggiata opposta, era investito da altro furgone sopravvenuto dall'opposto senso di marcia, riportando una invalidità permanente e la dichiarazione di non idoneità alla guida dei mezzi pubblici dell'ATAC, di cui era dipendente, con conseguente messa in quiescenza. Si costituiva il Comune allegando che la responsabilità del sinistro andava imputata al conducente della Suzuki per aver perso l'equilibrio in fase di sorpasso e chiamando in causa l' A. alla quale chiedeva di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attrice. In esito al giudizio il Tribunale di Roma rigettava la domanda attrice e condannava il S.O. alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituivano gli appellati, la

Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 16 ottobre 2006 rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza il S.O. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso l'A. ed il Comune di Rocca di Papa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art.2054 co.2 cc, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello "omesso di applicare la presunzione legale di corresponsabilità e ha ritenuto così di rigettare la domanda attrice in quanto non provata, ritenendo inattendibile il teste P. e non ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale dello Z.G. ".

Con la seconda doglianza, svolta per violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2054, 2729 cc, 113, 115, 116, 232 cpc in relazione all'art.360 co.1 n.3 cpc, ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata ~~per aver la Corte di Appello~~ per non aver accolto la domanda " a seguito della mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto Z.G.

all'ud.27.4.01, alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, limitandosi ad affermare che la mancata presentazione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale non costituisce elemento conclusivo ai fini dell'accoglimento della domanda" .

Con la terza doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, il ricorrente ha infine censurato la sentenza " in quanto la inattendibilità della deposizione del teste P. viene dedotta sul semplice presupposto della diversità della versione dei fatti resa alla PG e sulla mancanza di una plausibile giustificazione del contrasto tra dichiarazioni".

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati e non meritano accoglimento.

Al riguardo, mette conto di osservare introduttivamente che le ragioni della decisione impugnata, così come è riconosciuto dallo stesso ricorrente nel ricorso in esame, si fondano sulle seguenti considerazioni: 1) la mancata risposta all'interrogatorio formale attribuisce al giudice del merito solo la facoltà, non anche l'obbligo, di ritenere come ammessi i fatti dedotti. 2) il Tribunale aveva giustamente ritenuto inattendibile la teste P. poiché, subito dopo l'immediatezza del fatto, aveva espressamente riconosciuto di non conoscere la causa dell'incidente e di non poter dir nulla sulle ragioni che avevano provocato la caduta del motociclista. Con la conseguenza che appariva per niente credibile la particolareggiata descrizione dell'incidente avvenuta molti anni dopo. 3) dagli atti di causa non emergeva la sussistenza di tracce di abrasione o scarrocciamento sul

fondo stradale, come invece avrebbe dovuto essere, per cui non sussisteva alcun elemento che potesse comprovare una brusca frenata della moto, determinata da un'improvvisa sterzata a sinistra del furgone o comunque dalla turbativa provocata dall'imprudente manovra dello stesso mezzo.

Tutto ciò premesso e considerato, la decisione non merita le censure formulate. Ed invero, secondo il consolidatissimo orientamento di questa Corte, l'art. 232 non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificato, l'effetto automatico della ficta confessio, ma dà solo la facoltà al giudice (non anche l'obbligo: Cass. 10824/04, 13422/08) di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però nel contempo di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti. Occorre quindi che la mancata risposta si aggiunga ad altri elementi di giudizio che univocamente e concordemente concorrano alla dimostrazione della circostanza sulla quale l'intimato avrebbe dovuto rispondere. Al contrario, nel caso di specie, dalla compiuta istruttoria non era emerso alcun elemento che oggettivamente potesse confortare la ricostruzione del fatto dedotta nell'interrogatorio.

Inoltre, deve considerarsi che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la

concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Ciò comporta che deve ritenersi preclusa ogni possibilita' per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza ulteriore che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di cassazione. (cfr Cass.n. 9233/06)

Giova aggiungere infine che, se il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, ciò è consentito solo quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro. ( cfr Cass. n.3704/2012, n.10751/2002, Cass. n. 3131/96). Ed è appena il caso di sottolineare invece che dalle risultanze processuali della presente causa non erano emersi oggettivi e convincenti elementi idonei a comprovare l'ipotesi del concorso di colpa.

Ciò, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, che - ripetesi- costituisce un giudizio di mero fatto, in quanto tale, sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato, come nella specie, da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.


Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, a favore di ciascun controricorrente, in complessivi € 3.200,00 di cui € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 4.6.2013


Il Consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Ogg. 31 LUG 2013  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

